

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.127160 DI REP.RIO-N.27777 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA

ACHILLE MARAZZA - ONLUS"

**ART. 1) Denominazione e sede**

Per disposizione testamentaria dell'illustre cittadino borgomanerese On. Avv. Achille Marazza, è istituita in Borgomanero, a cura dell'Amministrazione Comunale della Città, una Fondazione denominata "Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura Achille Marazza - Onlus" la cui personalità giuridica è stata legalmente riconosciuta con DPR n. 1319 del 22 dicembre 1970.

La Fondazione ha la sua sede in Borgomanero, Viale Marazza n. 5.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Regione Piemonte tramite la Direzione che esercita le funzioni di Sovrintendenza Bibliografica per il Piemonte ai sensi del DPR. del 14/01/71 n. 3 e della L.R. del 19/12/78 n. 78.

**ART. 2) Finalità**

La Fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), persegue, in quanto biblioteca pubblica di interesse locale, con riferimento all'art. 2 della L.R. del 19/12/78 n. 78 e in quanto Ente culturale come definito all'art. 2 della L.R. del 3/9/1984, n. 49, le seguenti finalità:

a. raccogliere, organizzare e distribuire informazioni e documenti al servizio della comunità;

b. concorrere a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comunità;

c. conservare gli atti che testimoniano sia la storia che l'amministrazione corrente della rispettiva comunità e assicurare la fruizione degli stessi per garantire l'informazione, la ricerca, lo studio e per promuovere i legami e le identità territoriali;

d. garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;

e. adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

f. attuare forme di coordinamento e di cooperazione con altre biblioteche ed istituzioni culturali, svolgendo le funzioni di Biblioteca Centro - Rete per l'area del Sistema Bibliotecario del medio novarese (distretti 53, 54) ai sensi degli artt. 7-8 della L.R. 78/78 e della DGR n. 110-43623 del 6/3/95 adottata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 78/78.

### **ART. 3) Servizi.**

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2, la Fondazione

svolge i seguenti servizi:

a. raccogliere ed ordinare informazioni e materiale bibliografico e documentario, tenendo conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui opera;

b. accrescere e incrementare il patrimonio bibliografico e documentario della Sezione di Storia Locale;

c. promuovere l'uso delle sue raccolte, sia attraverso i normali canali della lettura e del prestito, sia organizzando servizi di informazione e di promozione alla lettura;

d. predisporre, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni, un programma annuale di attività culturale;

e. svolgere funzioni di supporto all'attività scolastica e riservare, all'interno della Fondazione, un apposito spazio, denominato Sezione Ragazzi, che possieda aree funzionali tali da favorire l'abitudine alla lettura, alla formazione autodidattica, alle ricerche e alle attività di gruppo degli studenti;

f. estendere i propri servizi ad altre biblioteche, anche nell'ambito del Sistema Bibliotecario di cui agli artt. 7-8 della L.R. 78/78;

g. assicurare ai lettori ed agli studiosi un servizio di assistenza e di informazione bibliografica, predisponendo cataloghi di consultazione del materiale documentario posseduto;

h. assicurare un attivo servizio di prestito interbibliotecario con tutte le biblioteche italiane e un servizio di infor-

mazione bibliografica anche attraverso adeguati supporti informatici e l'inserimento nel Servizio Bibliografico Regionale e nel Servizio Bibliografico Nazionale (SBN);

i. assicurare un servizio di riproduzione ai fini della conservazione, della documentazione e della ricerca.

#### **ART. 4) Altri compiti**

La Fondazione assume inoltre i seguenti compiti:

a) assicurare la custodia, la conservazione e la valorizzazione e l'incremento delle sezioni speciali volute dal Fondatore: opere di storia locale, opere rare di pregio, autografi, stampe, medaglie e monete, nonché di altri fondi omogenei oggetto di eventuali future donazioni;

b) assicurare la custodia, la valorizzazione e l'eventuale aggiornamento della sala dei ricordi familiari, anch'essa voluta per testamento dal Fondatore;

c) assicurare la conservazione e la custodia delle sale di rappresentanza e della cappella, da tenere a disposizione del Comune per gli usi e gli adempimenti di cui al testamento del Fondatore.

#### **ART. 5) Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio lasciato dal Fondatore e dai beni successivamente acquisiti.

Il patrimonio è indicato negli inventari.

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all'immobile della Fondazione sono a carico del Comune, che

non le defalcherà dal corrispettivo di cui al successivo art. 6, lett. c).

#### **ART.6) Entrate**

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni culturali, servizi e pubblicazioni;
- c) da uno stanziamento annuo a carico del Bilancio comunale non inferiore ad Euro 155.000,00 con gli opportuni adeguamenti Istat.

Stanziamento che l'Amministrazione Comunale si è obbligata ad aggiornare, in rapporto ai maggiori oneri che la Fondazione dovesse sostenere, sia per l'espansione dei servizi, sia per il trattamento del personale, al fine di assicurare un soddisfacente funzionamento dell'Ente. Il Comune corrisponderà alla Fondazione l'importo dello stanziamento annuo in un'unica rata, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione;

- d) da doni e contributi ordinari o straordinari di cittadini ed Enti pubblici e privati, escluse le somme espressamente destinate ad incremento patrimoniale;

- e) dai contributi della Regione Piemonte e di altri Enti territoriali.

Le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate per la realizzazione dei fini della Fondazione stessa.

#### **ART. 7) Organi della Fondazione.**

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Direttore;
4. il Revisore dei Conti.

**ART. 8) Consiglio di Amministrazione - Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non superiore a 5 membri e cioè:

1. una nipote del Fondatore o, in mancanza, un altro membro della famiglia designato dal Sindaco pro-tempore di Borgomanero;
2. il Sindaco pro-tempore di Borgomanero, membro di diritto o da un suo delegato;
3. un membro designato dal Sindaco di Borgomanero tra quanti abbiano dimostrato fattivamente di sostenere o partecipare alle attività della Fondazione o di promuoverne positivamente le finalità;
4. un membro designato dalla Curia di Novara;
5. un membro designato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, su proposta del Direttore regionale che esercita le funzioni di Sovrintendenza Bibliografica per il Piemonte ai sensi del DPR. n. 3/72 e della L.R. 78/78

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni e la sua scadenza convenzionale è fissata alla data del 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato. I membri eletti sono rie-

leggibili. La carica di membro del Consiglio è gratuita.

Qualora non vi fosse un altro membro nella famiglia disposto a partecipare al consiglio, il posto ad esso riservato sarà assegnato, con nomina disposta dal Sindaco pro-tempore di Borgomanero a persona che abbia dimostrato di sostenere o partecipare alle attività della Fondazione o di promuoverne positivamente le finalità.

**ART. 9) Consiglio di amministrazione - Funzioni.**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al Regolamento dei rapporti con il personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione, nonché il rispetto delle volontà testamentarie.

In particolare provvede a:

1. eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri;
2. approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
3. deliberare le modifiche statutarie e l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione;
4. svolgere le funzioni e deliberare nelle materie di cui all'art. 6 della L.R. del 19/12/78 n. 78;
5. determinare annualmente il compenso spettante al Revisore dei Conti;

6. predisporre una relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione, che verrà successivamente resa pubblica alla cittadinanza, come previsto dal testamento del Fondatore;

7. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato con 8 (otto) giorni di preavviso, deve riunirsi almeno tre volte all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualevolta lo richieda il Direttore, ovvero due o più membri del consiglio medesimo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le stesse sono verbalizzate dal Direttore con funzione di segretario o, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona indicata dal Presidente.

Le votazioni saranno a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti singole persone. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate da almeno quattro membri, salvo il disposto dell'art. 16 ultimo comma del Codice Civile.

#### **ART. 10) Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato soltanto per un secondo quinquennio. L'incarico di Presidente è gratuito. Al medesimo non spetta rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni ordinarie.

Spetta al Presidente:



a) rappresentare la Fondazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio;

c) vigilare sulla vita dell'istituzione e sull'attività del Direttore;

d) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere da lui espressamente delegato.

#### **ART. 11) Il Direttore**

Il Direttore, nominato con le modalità previste dal Regolamento, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la conservazione ottimale del patrimonio documentario, nonché degli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, della cui custodia è responsabile;

b) assicura l'incremento delle raccolte documentarie;

c) provvede alle attività di ordinamento e catalogazione delle raccolte, nonché all'aggiornamento degli inventari;

d) garantisce la migliore organizzazione e il corretto funzionamento di tutti i servizi, nonché la piena osservanza, sia da parte del personale, sia da parte degli utenti, delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituzione;

e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per le parti di sua competenza o a lui delegate e le disposizioni del suo Presidente;

f) informa il Presidente di tutto ciò che può influire sul-

l'andamento dei servizi al fine di provocare i provvedimenti di competenza del consiglio, ivi comprese le eventuali modifiche del Regolamento;

g) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 12) Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio Comunale tra esperti professionisti nel settore economico, operanti nel Comune o nella Provincia e rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

Il Revisore svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione. In particolare:

1. dà parere, se richiesto, al Consiglio di Amministrazione su ogni questione relativa alla situazione patrimoniale o alla gestione economico finanziaria di esercizio;
2. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
3. esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;
4. effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13) Regolamenti**

Con appositi regolamenti deliberati nei modi previsti dall'art. 9, punto 3, saranno stabilite norme di esecuzione del

presente Statuto, l'ordinamento interno della Fondazione e l'uso pubblico della biblioteca, nonché le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del Direttore e di tutto il personale della Fondazione.

#### **ART. 14) Trasmissione atti.**

Entro quindici giorni dalla loro adozione, devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale e alla Direzione Regionale, che esercita le funzioni di Sovrintendenza Bibliografica per il Piemonte ai sensi del DPR. n. 3/72 e della L.R. 78/78,

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti a:

- nomina e revoca degli organi della Fondazione;
- regolamenti;
- approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- approvazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione di cui al punto 6, dell'art. 9 del presente Statuto;
- approvazione di mutui.

Entro quindici giorni dalla loro adozione, devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale e alla Regione Piemonte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le modifiche statutarie.

#### **ART.15) Estinzione**

In caso di estinzione dell'Ente deliberata ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile e degli artt. 12 e 49 del DPR.

del 24 luglio 1977 n. 616, la Regione Piemonte provvederà alla devoluzione dei beni.

F.TO IN ORIGINALE DA:

PAOLO BIGNOLI

DOTT. ERICO ALFANI NOTAIO